

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 426/AV2 DEL 16/03/2018**

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . . -

VISTE rispettivamente, la DGRM n. 621/2015 ad oggetto: "*Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale*", la determina n. 550/ASURDG/2017 ad oggetto: "*DGRM n. 621 del 27.07.2017 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni*" e la Determina n. 1038/DAV2 del 03.08.2015 ad oggetto "*Insedimento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2*";

VISTA ed integralmente RICHIAMATA, ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, la determina n. 1640/AV2 in data 14.11.2017, recante ad oggetto: "*Riferimento determina n. 803/DG/2016 – Servizio di lavanolo per le necessità dell’Area Vasta n. 2 – Aggiudicazione*";

RICHIAMATA la determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: "*Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all’articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni*";

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della citata determina n. 644/DG/2017, che ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, si intende integralmente richiamata;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

**- D E T E R M I N A -**

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di contrarre, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA, per l'affidamento del servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento il dr. Carlo SPACCIA – Direttore della U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
4. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento si intende adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto, secondo le circostanze in argomento esplicitate nel documento istruttorio, da parte di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
6. di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso fino al 31.12.2019, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del precedente punto 4. del presente dispositivo;
7. di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell'appalto di cui al presente provvedimento – allo stato quantificati, nell'ipotesi del periodo 01.04.2018 / 31.12.2019, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, e salvi gli esiti del negoziato, per l'importo complessivo di € 5.844.300,00 I.V.A. esclusa – quindi € 7.130.046,00 I.V.A. compresa presa al 22% – da imputarsi, per l'importo di € 3.055.734,00 I.V.A. compresa, relativo al periodo 01.04.2018 / 31.12.2018, al conto n. 0509010101 "lavanderia e lavanolo" del bilancio ASUR 2018, e da rendersi economicamente compatibili, per l'importo di € 4.074.312,00 I.V.A. compresa – relativo al periodo 01.01.2019 / 31.12.2019 – nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio;
8. di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, rispettivamente:
  - al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue

successive modifiche ed integrazioni;

- al Responsabile Unico del Procedimento;
- alla competente Area Dipartimentale Aziendale "Acquisti e Logistica";

9. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2  
Ing. Maurizio BEVILACQUA

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell'appalto di cui al presente provvedimento – allo stato quantificati, nell'ipotesi del periodo 01.04.2018 / 31.12.2019, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, e salvi gli esiti del negoziato, per l'importo complessivo di € 5.844.300,00 I.V.A. esclusa – quindi € 7.130.046,00 I.V.A. compresa al 22% – da imputarsi, secondo la seguente ripartizione, al conto n. 0509010101 "lavanderia e lavanolo" del bilancio ASUR 2018, e da rendersi economicamente compatibili, per l'importo di € 4.074.312,00 I.V.A. compresa – relativo al periodo 01.01.2019 / 31.12.2019 – nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio.

Periodo	Valore economico I.V.A. compresa
01.04.2018 / 31.12.2018	3.055.734,00
01.01.2019 / 31.12.2019	4.074.312,00

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Dott.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina è composta da n. 15 pagine e nessun allegato.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 89/2014;
- Legge n. 208/2015;
- DPCM 24 dicembre 2015;
- Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016 in data 19 febbraio 2016;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito nel presente documento istruttorio “Codice”);
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG in data 03.08.2016;
- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016;
- Determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 803/DG/2016, recante ad oggetto: “*Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per le necessità delle strutture dell’Area Vasta n. 2*”;
- Determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: “*Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all’articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni*”;
- Determina n. 1640/AV2 in data 14.11.2017, recante ad oggetto: “*Riferimento determina n. 803/DG/2016 - Servizio di lavanolo per le necessità dell’Area Vasta n. 2 – Aggiudicazione*”.

PREMESSA

Con determina n. 1640/AV2 in data 14.11.2017, recante ad oggetto: “*Riferimento determina n. 803/DG/2016 – Servizio di lavanolo per le necessità dell’Area Vasta n. 2 – Aggiudicazione*”, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento allo stato in essere ivi esplicitati, la Direzione di questa Area Vasta n. 2, stabiliva, rispettivamente e tra l’altro:

- di dare atto che con determina n. 803/DG in data 29.12.2016, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento ivi esplicitati (\*), si stabiliva di procedere a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA, per l’affidamento del servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, dandosi atto, contestualmente, della circostanza secondo cui la procedura oggetto del citato provvedimento si intendeva – e si intende – adottata per procedere all’affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all’avvenuta

attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela per la risoluzione anticipata ed immediata del contratto stesso al momento della attivazione, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore, di provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio stesso;

- di dare atto degli adempimenti commentati nel documento istruttorio secondo i quali il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a negoziare nel senso e per gli effetti di cui alla citata determina n. 803/DG/2016 e pertanto procedere, per le motivazioni e secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio stesso, che costituisce parte ed integrante del presente provvedimento, ad affidare, nei confronti dell'operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA, per il periodo intercorrente dal negoziato intervenuto – gennaio 2017 – fino al 31.03.2018, il servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
  - di dare atto che il presente provvedimento è adottato nella circostanza secondo cui, stante il contesto normativo – regolamentare di riferimento commentato nel documento istruttorio, non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del medesimo servizio;
  - di riservarsi di procedere alla immediata risoluzione del contratto qualora siano attivati entro il suddetto termine, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del medesimo servizio;
  - di delegare il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente (...);
  - di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo – regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito al presente provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A. (...).
- (\*) Con determina n. 803/DG in data 29.12.2016, stanti i presupposti di legittimità e di merito ed il contesto normativo – regolamentare di riferimento allo stato in essere ivi esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, stabiliva, rispettivamente e tra l'altro:
- di contrarre, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA, per

l'affidamento del servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento il dr. Carlo SPACCIA – Direttore della U.O. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
- di dare atto (...) che la procedura oggetto del presente provvedimento si intende adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
- di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso fino al 31.12.2017, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del (...) presente dispositivo (...).

Detto termine del 31.12.2017 veniva individuato in relazione al seguente programma di iniziativa allo stato previsto dal Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda.

Merceologia da DPCM 24.12.2015	Nome iniziativa	Stato iniziativa	Data stimata attivazione
Servizi di lavanderia per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale	Servizio di lavanderia per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale	In programmazione	12/2017

Preme rappresentare che la citata determina n. 1640/AV2/2017 è stata adottata dalla Direzione di questa Area Vasta n. 2 giusta delega del Direttore Generale di cui al punto 5) del dispositivo della determina n. 644/DG/2017 (\*), che ai fini e per gli effetti della presente proposta di determina si intende integralmente richiamata.

- (\*) Con determina n. 644/DG/2017, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche provvedeva ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 6 del Codice, provvedimento recante ad oggetto: *"Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all'articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni"*.

Nel contesto del documento istruttorio, si osservava, tra l'altro, che *"Nell'elenco sono riportate anche le categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015 (...), che la normativa stabilisce siano oggetto di acquisto da parte di ciascun soggetto aggregatore e quindi, per la Regione Marche, da parte della Stazione Unica Appaltante delle Marche (...). Con particolare riferimento – quale quella oggetto della presente proposta di determina - alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015, l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, dai commi 548 a 550, della Legge 28*

*dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 19.02.2016, tramite la definizione di "contratti ponte", la durata dei quali sarà limitata ai tempi necessari appunto alla SUAM per rendere disponibili i relativi contratti (...)"*.

A quest'ultimo proposito, nell'ambito del citato provvedimento, la Direzione Generale, dando atto, rispettivamente, *"che le procedure relative alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015 (...) devono necessariamente essere espletate dal soggetto aggregatore regionale - SUAM, come peraltro previsto dalla DGRM n. 468 del 9 maggio 2016" e "che, in relazione a tali categorie merceologiche, l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, dai commi 548 a 550, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 19.02.2016"*, ha provveduto incidentalmente a *"delegare ai Direttori di Area Vasta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis, comma 5 della Legge Regionale n. 13/2003 sue successive modifiche ed integrazioni, l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore e nel rispetto della normativa sopra indicata"*.

Nel senso riportato in premessa, con la medesima determina n. 1640/AV2/2017 si stabiliva di affidare il servizio in argomento fino al 31.03.2018 (\*), riservandosi ove compatibili allo stato con il contesto normativo - regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito al provvedimento stesso oltre il termine fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.

(\*) Con nota di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017, la Direzione SUAM provvedeva a comunicare programma aggiornato delle proprie iniziative, stimando, per l'iniziativa denominata *"Servizio di lavanderia per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale"*, una attivazione del contratto fissata per il mese di marzo 2018.

#### CONSIDERAZIONI IN FATTO

Stante la prossima scadenza del "contratto ponte" stipulato in argomento con la citata determina n. 1640/AV2/2017, questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche si trova nella necessità di procedere a nuovo affidamento del servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2 stessa.

Dandosi atto della mancata attivazione allo stato di nuovo contratto per l'affidamento del servizio in argomento da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o presso CONSIP S.p.A., costituisce oggetto della presente proposta di determina l'eventuale esperimento di nuova procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) - con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA - PARMA, per l'affidamento del servizio in argomento, sulla base dei medesimi presupposti di legittimità e di merito di cui alla precedente e citata determina n. 803/DG/2016 e degli orientamenti aziendali che ne costituiscono - e ne costituiscono - condizione, con particolare riferimento alle modalità operative rispettivamente prospettate con nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG|P in data 03.08.2016 (\*) e con nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016 (\*\*), che qui si intendono integralmente richiamate,

ritenendosi contestualizzati nella presente fattispecie, nel senso di seguito commentato, i presupposti ivi rappresentati.

- (\*) La citata nota del Direttore Generale, recante ad oggetto: "DPCM 24.12.2015 – Affidamento di forniture e servizi nelle more dell'aggiudicazione della gara effettuata dal Soggetto Aggregatore", prospettava – e prospetta – le modalità operative e conseguenti orientamenti nel senso di seguito riportati in stralcio.

*"La circolare MEF protocollo 20518 del 19.02.2016 ha a suo tempo fornito indicazioni operative per l'attuazione delle norme citate" - DPCM 24 dicembre 2015 – Articolo 1, commi 548 - 550 della Legge n. 208/2015 – "nel senso di seguito (...) riportato".*

"Nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate dal DPCM e per importi che superano le soglie regolate dal DPCM stesso, in caso di gara non ancora bandita dall'Ente del Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori di riferimento ovvero alla CONSIP. L'Ente del Servizio Sanitario Nazionale verifica la presenza di iniziative attive (es. convenzioni, ...) alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso CONSIP. In assenza di iniziativa attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle seguenti fattispecie:

- Stipula di un "contratto ponte" ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera c) del Codice degli appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente";
- Stipula di un "contratto ponte", nel caso in cui il contratto in scadenza lo avesse previsto, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del Codice degli appalti per la "ripetizione di servizi analoghi", per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente";
- Proroga del contratto, nel caso in cui vi sia espressa previsione nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e nei termini in esso disciplinati, e comunque non oltre la data di attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP (articolo 1, comma 550, Legge di Stabilità 2016), eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente".

*"Qualora non sussistano le ipotesi segnalate al secondo e al terzo punto delle indicazioni riportate nella circolare MEF, questa Azienda ritiene di valutare l'opportunità di procedere secondo le modalità di cui al primo punto, mediante stipula di contratti ponte ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A., eventualmente inserendo la clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente".*

*"Poste le opportunità eventualmente consentite di procedere alla stipula di "contratti ponte" nel senso sopra indicato, quindi attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, si ritiene tuttavia che detta fattispecie di contratto ponte possa essere adottata – per singola specifica fattispecie – secondo i seguenti criteri di orientamento, da ritenersi dirimenti in relazione alla possibilità di stipulare il contratto con l'operatore economico attualmente fornitore del bene o servizio ovvero negoziando con più operatori economici".*

*"Si ritiene che i criteri per tale scelta debbano essere definiti e basarsi, in senso non esaustivo, sui seguenti elementi:*

- durata del periodo ponte, da verificarsi in relazione alla compatibilità del cronoprogramma del soggetto aggregatore;
- valutazione del costo tecnico / organizzativo / gestionale in termini di costo – beneficio dell'eventuale passaggio ad altro operatore economico, dandosi atto che la complessità è da intendersi più evidente nel caso di servizi (...).

(\*\*) La successiva citata nota del Direttore Amministrativo, recante ad oggetto: "nota del Direttore Generale di protocollo n. 23348 del 03.08.2016 – Affidamento di forniture e servizi afferenti alle categorie merceologiche individuate dal DPCM 24.12.2015 nelle more dell'aggiudicazione della gara effettuata dal Soggetto Aggregatore", chiariva – e chiarisce – detti orientamenti nel senso di seguito riportati in stralcio.

"Ai fini di stipulare contratti ponte, coerentemente alla nota di cui in oggetto (...)" – i Responsabili del Procedimento – "dovranno produrre una relazione per singola fornitura / servizio per i quali si ritenga di procedere a contratto ponte previa negoziazione con l'attuale fornitore. Tale relazione (...) dovrà esplicitare e motivare gli elementi di natura tecnica, organizzativa e gestionale che renderebbero l'eventuale passaggio ad altro operatore economico eccessivamente critico in considerazione della complessità e durata temporale di nuova eventuale progettazione, della sostenibilità organizzativo / logistica dei tempi dell'eventuale avvicendamento del fornitore, per essa intendendosi gli oneri legati agli investimenti di start-up, di implementazione del progetto e di impatto sull'organizzazione della Stazione Appaltante (...)".

A quest'ultimo proposito, preme rappresentare incidentalmente, e conclusivamente, che la citata determina n. 803/DG/2016, con la quale la Direzione Generale stabiliva a suo tempo di contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA, per l'affidamento del servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2, veniva adottata sulla base di apposita relazione per lo scopo formulata da questa competente Unità Operativa con nota di protocollo n. 165489|ASURAV2|AFFGEN|P in data 27.09.2016, favorevolmente condivisa dalla Direzione Amministrativa con successiva nota di protocollo n. 28779|ASUR|AAGG|P in data 06.10.2016, in relazione alla coerenza e logicità delle motivazioni addotte.

#### PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' E DI MERITO

Nel senso sopra anticipato, la presente proposta di determina, concernente eventuale esperimento di nuova procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA, per l'affidamento del servizio in argomento, trae i suoi presupposti, rispettivamente, dai medesimi profili di legittimità e di merito di cui alla precedente e citata determina n. 803/DG/2016, dalla medesima conformità agli orientamenti aziendali che ne costituivano condizione, e dalla esplicita riserva prevista nella determina n. 1640/AV2/2017 posta in premessa quanto alla adozione di "ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato" in esito al citato provvedimento "oltre il termine" del 31.03.2018 "per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A."

Stanti le circostanze ed i termini secondo i quali è in corso di elaborazione presso il Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda la redazione della progettazione tecnico - estimativa da porre a base della procedura di gara accentrata per l'affidamento del servizio, si ritiene, in

relazione al lasso temporale tal senso previsto per l'addivenire alla aggiudicazione della gara accentrata stessa (\*), di non prevedere un problematico "passaggio di consegne" dall'operatore economico attualmente esecutore del servizio stesso ad un altro operatore economico.

(\*) Nel sito istituzionale del Soggetto Aggregatore detta programmazione è rimodulata nel senso seguente.

Nome iniziativa	Stato iniziativa	Data (stato)	Data (stimata attivazione)
Servizio di lavanderia per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale	In programmazione	01.01.2019	01.2020

L'ipotesi di procedere all'affidamento del servizio ad altro eventuale operatore economico mediante nuova progettazione e relativo esperimento di gara, peraltro concomitante, nel senso sopra esplicitato, con la progettazione in essere presso il Soggetto Aggregatore di riferimento, appare costituire, in termini di costo tecnico - organizzativo - gestionale, fattispecie di particolare criticità, non compatibile con i tempi previsti dal Soggetto Aggregatore stesso per la conclusione della sua progettazione, oltre che, non ultima, ed in questa fase, fattispecie distorsiva del mercato di riferimento.

Nella citata ipotesi di esperimento di gara per nuovo affidamento, stante la peculiarità del servizio in argomento, ulteriori elementi di particolare criticità ragionevolmente non compatibili con le circostanze sopra evidenziate appaiono essere costituiti, in termini di costo / beneficio e di impatto sull'organizzazione di questa Area Vasta, dalla non sostenibilità organizzativo - logistica dei tempi dell'eventuale avvicendamento del fornitore, per essa intendendosi gli aspetti legati agli investimenti di start - up e di implementazione del progetto da parte del fornitore stesso.

In proposito, si intende ulteriormente ed incidentalmente rappresentare il favorevole andamento del contratto da ultimo stipulato, nel senso sopra commentato, con la precedente e citata determina n. 1640/AV2/2017, sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista economico (\*).

(\*) Con la citata determina n. 1640/AV2/2017, in esito al negoziato intervento, sono stati recepiti i seguenti elementi di miglioramento economico rispetto al rapporto contrattuale precedentemente in essere:

- non applicazione dell'indicizzazione economica ISTAT per tutta la durata dell'eventuale nuovo contratto;
- fornitura gratuita di calzature e divise per il personale in organico presso la centrale di sterilizzazione del Presidio Ospedaliero di FABRIANO;
- fornitura gratuita di uno stock di camici in TNT non sterili per il personale della medesima centrale addetto al lavaggio dei ferri chirurgici;
- fornitura gratuita dei DPI deputati alla protezione delle ginocchia di tutto il personale del servizio di emergenza 118 in organico presso le sedi operative di JESI e di SENIGALLIA.

Il presidio dell'esecuzione del rapporto contrattuale in essere, intervenuto con la fattiva collaborazione dell'attuale operatore economico esecutore con cui si intende procedere ad ulteriore negoziato per la stipulazione del "contratto ponte" in argomento, ha consentito di realizzare nel tempo una dinamica razionalizzazione delle attività relative allo svolgimento del servizio, in contestualità alla ottimizzazione dei percorsi tecnico - logistici idonei a soddisfare le esigenze legate ai diversi mutamenti dell'assetto organizzativo - assistenziale delle diverse strutture afferenti a questa Area Vasta, con particolare riferimento alla nuova strutturazione dei moduli di cd. "Cure Intermedie" e degli Ospedali di Comunità.

Stanti le considerazioni di merito sopra esplicitate, si ritiene pertanto, in conclusione, di proporre alla Direzione di questa Area Vasta n. 2 l'opportunità di procedere a contrarre per la eventuale stipulazione di un "contratto ponte" per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione occorrente presso le sedi operative dell'Area Vasta stessa, ulteriore rispetto al contratto già stipulato con la precedente e citata determina n. 1620/AV2/2017, mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 con l'attuale fornitore del servizio in argomento, rappresentato Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) – con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA – PARMA, avendo cura di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale stipulazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento.

A quest'ultimo proposito, si ritiene l'opportunità che detto ulteriore "contratto ponte" da stipularsi in esito alla eventuale adozione della presente proposta di determina spieghi cautelativamente i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività dell'eventuale aggiudicazione del nuovo contratto fino al 31.12.2019, in relazione alla circostanza commentata nelle premesse secondo cui nell'ambito del sito istituzionale del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda la programmazione della iniziativa denominata "Servizio di lavanderia per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale" è stata rimodulata, con previsione di attivazione del contratto a partire dal 01.01.2020, fatti ovviamente salvi termini auspicabilmente più ridotti.

#### ULTERIORI CONSIDERAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Con Legge Regionale n. 34 del 04.12.2017, il Presidio Ospedaliero di OSIMO, precedentemente afferente a questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, è stato incorporato, a partire dal 01.01.2018, all'Istituto Nazionale di Ricerca e Cura degli Anziani – INRCA – di ANCONA.

In vigenza del rapporto contrattuale di cui alla precedente e citata determina n. 1640/AV2/2017, pertanto, questa Unità Operativa proponente, con nota di protocollo n. 6756|ASURAV2|AFFGEN|P in data 15.01.2018, ha provveduto cautelativamente a comunicare all'operatore economico affidatario la circostanza secondo cui le prestazioni oggetto del medesimo contratto *"sono attualmente svolte anche nell'interesse"* dell'Istituto INRCA di ANCONA (\*), rappresentando contestualmente, tra l'altro, l'opportunità di separatamente tracciare, nell'ambito del rapporto contrattuale nel suo complesso, le transazioni economiche relative alle prestazioni effettuate presso detta struttura, *"per consentire a questa Azienda ed all'Istituto INRCA di regolamentare le rispettive competenze (...)".*

(\*) A tal proposito, si fa presente incidentalmente che nel contesto della determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 805/DG in data 29.12.2017, recante ad oggetto: *"Legge Regionale n. 34/2017 – Art. 14 e DGRM n. 1621/2017 – Scorporo del Presidio Ospedaliero "SS. Benvenuto e Rocco di Osimo" e cessione all'INRCA ramo di attività – Provvedimenti di attuazione"*, con la quale si recepisce l'accordo interaziendale ASUR / INRCA per lo scopo intervenuto, si dà atto, tra l'altro, all'Allegato n. 3, che

*"L'Area Vasta n. 2 ha stipulato contratto ponte per l'affidamento del servizio in argomento per le necessità delle sue strutture, valido fino al 31.03.2018. Tale contesto consente di assicurare nell'immediato la continuità del servizio in argomento presso il Presidio Ospedaliero di OSIMO. Si*

*esprime concorde riserva” – tra questa Azienda e l’Istituto INRCA – “di valutare le iniziative da intraprendere per assicurare la continuità del servizio oltre detto termine”.*

Ciò posto, con successiva nota di protocollo n. 32129|ASURAV2|AFFGEN|P in data 23.02.2018, questa Unità Operativa proponente, nel precisare la scadenza del contratto di cui alla citata determina n. 1640/AV2/2017 espressamente fissata per il 31.03.2018, ha provveduto cautelativamente a comunicare all’operatore economico affidatario – ed all’Istituto INRCA per conoscenza – che qualora e nel momento in cui la Direzione Generale dell’Istituto INRCA, nel legittimo esercizio delle proprie prerogative, comunichi a questa Azienda proprie determinazioni in merito alla opportunità di procedere autonomamente ad assicurare il servizio in argomento presso la propria struttura, non ultima, ai sensi della normativa vigente, mediante facoltà di estensione di proprio rapporto contrattuale in essere per il medesimo servizio, dovranno intendersi cessati, quanto alle attività allo stato svolte per conto e nell’interesse dell’Istituto stesso, gli effetti del contratto in argomento, ovvero gli effetti di qualsiasi ulteriore forma di continuità del servizio eventualmente richiesta da questa Azienda ed accordata da codesto medesimo operatore economico successivamente alla scadenza del contratto stesso (\*).

(\*) Quanto alle esigenze di questa Area Vasta, nel medesimo contesto della citata nota si è comunque richiesto all’operatore economico affidatario la disponibilità a voler assicurare, alle medesime e/o migliorative condizioni economico – contrattuali, la continuità delle prestazioni per le esigenze di questa stessa Area Vasta n. 2 oltre la scadenza del contratto in argomento, nelle esclusive more di ulteriori iniziative per nuovo affidamento del servizio, quale quella oggetto della presente proposta di determina.

In relazione a dette circostanze, ed in stretta contestualità, la Direzione della Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi / Logistica presso l’Istituto INRCA di ANCONA, con nota di protocollo n. 5603/2018-H in data 21.02.2018, ha provveduto a richiedere a questa Unità Operativa procedente ragguglio in merito allo stato dell’arte del rapporto contrattuale in essere presso questa Area Vasta *“al fine di avere piena cognizione dei rapporti in essere e valutare compiutamente e correttamente l’iter da seguire”*: circostanza quest’ultima in relazione alla quale, fatta salva ulteriore comunicazione, non si arguisce se detto Istituto intenda procedere ad assicurare autonomamente il servizio in argomento presso il Presidio Ospedaliero di OSIMO a partire dal prossimo 01.04.2018.

#### ANALISI E COMPATIBILITA’ ECONOMICA DEL NUOVO “CONTRATTO PONTE”

Nel contesto della precedente e citata determina n. 1640/AV2/2017, gli oneri complessivi di spesa del precedente contratto, spiegante efficacia per il periodo 01.01.2017 / 31.03.2018, sono stati cautelativamente stimati per un valore di circa € 278.300,00 / mese I.V.A. esclusa, e pertanto per un importo complessivo di € 4.174.500,00 + I.V.A. – quindi € 5.092.890,00 I.V.A. compresa, secondo la seguente ripartizione.

Periodo	Valore economico I.V.A. compresa
01.01.2017 / 31.12.2017	4.074.312,00
01.01.2018 / 31.03.2018	1.018.578,00

Dandosi atto, rispettivamente, della circostanza secondo cui non è dato allo stato sapere se il nuovo contratto oggetto della presente proposta di determina, nel senso sopra indicato, dovrà prevedere o meno gli oneri di spesa relativi al Presidio Ospedaliero di OSIMO (\*), e della opportunità che detto nuovo contratto, per le motivazioni sopra esplicitate, spieghi i suoi effetti per il periodo 01.04.2018 / 31.12.2019, si ritiene che gli oneri complessivi di spesa relativi alla

eventuale stipulazione del nuovo "contratto ponte" in argomento possano continuare ad intendersi cautelativamente stimati per un valore di circa € 278.300,00 / mese I.V.A. esclusa (\*), e pertanto per un importo complessivo – per il citato periodo 01.04.2018 / 31.12.2019 – fatti salvi esiti di negoziato – di € 5.844.300,00 + I.V.A. – quindi € 7.130.046,00 I.V.A. compresa presa al 22%, da imputarsi, secondo la seguente ripartizione, al conto n. 0509010101 "lavanderia e lavanolo" del bilancio ASUR 2018 per l'importo di € 3.055.734,00 I.V.A. compresa, e da rendersi economicamente compatibili, per l'importo di € 4.074.312,00 I.V.A. compresa – relativo al periodo 01.01.2019 / 31.12.2019 – nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio.

Periodo	Valore economico I.V.A. compresa
01.04.2018 / 31.12.2018	3.055.734,00
01.01.2019 / 31.12.2019	4.074.312,00

(\*) Detto canone presunto / mese è stimato continuando a considerare per il momento, nel senso di cui alle premesse, il canone / mese relativo al Presidio Ospedaliero di OSIMO. In quest'ultimo senso, si fa presente incidentalmente che questa Unità Operativa proponente, con nota di protocollo n. 38769|ASURAV2|AFFGEN|P in data 08.03.2018, ha provveduto a trasmettere all'Istituto INRCA di ANCONA, per le conseguenti operazioni di rimborso previste nell'accordo interaziendale commentato nelle premesse, fattura del Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatario riferita al mese di gennaio per il servizio in argomento presso il medesimo Presidio, emessa per un importo di € 11.121,09 I.V.A. esclusa.

#### ESITO DELL'ISTRUTTORIA

RICHIAMATE rispettivamente, ai fini per gli effetti della presente proposta di provvedimento, la determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 803/DG/2016 e la determina di questa Direzione di Area Vasta n. 1640/AV2/2017;

OSSERVATO che questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, in relazione alla prossima scadenza del "contratto ponte" stipulato in argomento con la citata determina n. 1640/AV2/2017 ed alla mancata attivazione allo stato di nuovo contratto per l'affidamento del servizio in argomento da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o presso CONSIP S.p.A., si trova nella necessità di procedere a nuovo affidamento del servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative dell'Area Vasta stessa, la cui mancata soddisfazione comporterebbe una interruzione di servizio pubblico;

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa proponente secondo il quale, per le motivazioni e le circostanze esplicitate nel presente documento istruttorio, ed in relazione al contesto normativo – regolamentare di riferimento allo stato in essere, si ritiene l'opportunità di procedere, sulla base dei medesimi presupposti di legittimità e di merito di cui alla determina n. 803/DG/2016 citata nelle premesse, all'esperimento di nuova procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante), attuale esecutore del servizio in argomento;

POSTA IN EVIDENZA, a tal proposito, ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente documento istruttorio;

RICHIAMATE le circostanze esplicitate nelle premesse secondo le quali la eventuale stipulazione del contratto in esito al negoziato di cui alla presente proposta di determina potrà intendersi temporalmente e cautelativamente prospettata, salve diverse e più auspicabili circostanze legate alla tempestiva attivazione, secondo le circostanze in argomento commentate nelle medesime premesse, di nuovo contratto per l'affidamento del servizio da parte di CONSIP S.p.A., per il periodo intercorrente dalla data di eventuale stipulazione del contratto stesso fino al 31.12.2019, avendo cura di prevedere, sia nell'ambito delle procedure di negoziato che in sede di eventuale stipulazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio stesso;

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, commentata nelle premesse;

SI PROPONE al Direttore dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di contrarre, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese SERVIZI ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (impresa mandante) - con sede legale in CASTELLINA DI SORAGNA - PARMA, per l'affidamento del servizio di logistica integrata per lavaggio / noleggio biancheria piana / confezionata e condizionamento dispositivi tessili, materassi, dispositivi medici sterili / non sterili per sala operatoria occorrente presso le sedi operative di questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento il dr. Carlo SPACCIA - Direttore della U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento si intende adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto, secondo le circostanze in argomento esplicitate nel documento istruttorio, da parte di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema

convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;

- 6) di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso fino al 31.12.2019, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del precedente punto 4. del presente dispositivo;
- 7) di stabilire che gli oneri di spesa derivanti dalla eventuale aggiudicazione dell'appalto di cui al presente provvedimento – allo stato quantificati, nell'ipotesi del periodo 01.04.2018 / 31.12.2019, secondo le circostanze esplicitate nel documento istruttorio, e salvi gli esiti del negoziato, per l'importo complessivo di € 5.844.300,00 I.V.A. esclusa – quindi € 7.130.046,00 I.V.A. compresa presa al 22% – da imputarsi, per l'importo di € 3.055.734,00 I.V.A. compresa, relativo al periodo 01.04.2018 / 31.12.2018, al conto n. 0509010101 "lavanderia e lavanolo" del bilancio ASUR 2018, e da rendersi economicamente compatibili, per l'importo di € 4.074.312,00 I.V.A. compresa – relativo al periodo 01.01.2019 / 31.12.2019 – nell'ambito del medesimo conto economico, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate a questa Area Vasta n. 2 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, rispettivamente:
  - al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  - al Responsabile Unico del Procedimento;
  - alla competente Area Dipartimentale Aziendale "Acquisti e Logistica";
- 9) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
- 10) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Carlo SPACCIA

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica regionale delle Marche.

IL DIRETTORE U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott. Carlo SPACCIA

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento.